



Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Avamprogetto

(Legge sul libero passaggio, LFLP)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del,
decreta:*

I

La legge del 17 dicembre 1993¹ sul libero passaggio è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 113 capoverso 1 della Costituzione federale²,

Art. 3 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Prima dell'uscita, l'assicurato deve comunicare al suo istituto di previdenza a quale istituto di previdenza deve essere versata la prestazione d'uscita.

RS

1 RS **831.42**

2 RS **101**

^{1ter} Deve comunicare al più presto al nuovo istituto di previdenza a quale istituto di previdenza era affiliato in precedenza. Se l'assicurato non effettua questa comunicazione, l'istituto di previdenza deve procurarsi l'informazione in altro modo.

Art. 3a Deposito temporaneo presso un istituto di libero passaggio

¹ Un assicurato che esce da un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 19a ed entra in un istituto di previdenza che non prevede la possibilità di scegliere la strategia d'investimento può esigere che la prestazione d'uscita risultante dalla strategia d'investimento da lui scelta sia trasferita a un istituto di libero passaggio. Il trasferimento a due istituti di libero passaggio non è ammesso.

² Su ordine dell'assicurato, ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, l'istituto di libero passaggio versa la prestazione d'uscita di cui al capoverso 1 al nuovo istituto di previdenza. Il versamento all'assicurato non è consentito.

³ Il precedente istituto di previdenza comunica:

- a. al nuovo istituto di previdenza:
 1. l'istituto di libero passaggio,
 2. la data del caso di libero passaggio;
- b. all'istituto di libero passaggio:
 1. il fatto che si tratta di una prestazione d'uscita secondo il capoverso 1,
 2. il nuovo istituto di previdenza,
 3. la data del caso di libero passaggio.

⁴ Se entro due anni dall'insorgere del caso di libero passaggio l'assicurato cambia istituto di libero passaggio, il precedente istituto di libero passaggio:

- a. informa il nuovo istituto di previdenza del cambiamento;
- b. trasmette al nuovo istituto di libero passaggio le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b.

⁵ Se l'assicurato lascia il nuovo istituto di previdenza entro due anni dall'insorgere del caso di libero passaggio e non intraprende alcuna nuova attività lucrativa soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, questo istituto di previdenza può versare la prestazione d'uscita a un solo ulteriore istituto di libero passaggio.

⁶ Se il nuovo istituto di previdenza deve versare prestazioni di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità prima di aver ricevuto la prestazione d'uscita dall'istituto di libero passaggio, quest'ultimo deve trasferirgli la prestazione d'uscita.

Art. 4 cpv. 2^{bis}, secondo periodo, e 2^{ter}

^{2bis} *Concerne soltanto il testo tedesco*

^{2ter} Se l'assicurato non effettua la comunicazione di cui al capoverso ^{2bis}, l'istituto di previdenza deve procurarsi le informazioni in altro modo.

Art. 11 cpv. 2

² L'istituto di previdenza deve reclamare la prestazione d'uscita dal precedente istituto di previdenza o di libero passaggio. Il consenso dell'assicurato non è necessario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.